

Sulle procedure della VQR 2015-2019

Il Gruppo di lavoro ritiene opportuno adottare, come base di partenza, la relazione "[Prime considerazioni sulla procedura VQR 2015-2019](#)" (i cui contenuti sono fatti propri ed alla quale si rinvia nella sua interezza) predisposta dal Prof. Emanuele Rossi per la illustrazione della procedura e degli esiti della VQR, relativamente ai settori IUS/08 e IUS/09 (ringraziandolo per il lavoro svolto).

Si ritiene opportuno innanzitutto ribadire che:

- 1) L'intera procedura della VQR è dalla legge indirizzata alla valutazione delle strutture di ricerca, non delle aree disciplinari, né dei singoli ricercatori, né delle riviste o comunque delle sedi in cui i prodotti della ricerca sono pubblicati. Ed anche la relativa procedura risponde a tale obiettivo. Pertanto, deve ribadirsi che l'utilizzo dei risultati della VQR per altri fini è illegittimo.

Bisogna tornare alla lettera della legge, dichiarando l'inammissibilità – oltre che l'illegittimità – di ogni “automatismo” generato a valle dei risultati della VQR. Eventuali “automatismi” finirebbero infatti per dare risultati inesatti, disfunzionali e con il rischio di alterare lo stesso processo di valutazione.

- 2) Va ribadita la fondamentale distinzione fra settori bibliometrici e settori non bibliometrici. Questa distinzione deve trovare adeguata rispondenza nell'intera procedura della VQR. L'attuale strutturazione del processo della VQR è costruita sulle specificità dei settori bibliometrici e pertanto non appare tenere adeguatamente conto delle specificità dei settori non bibliometrici, con effetti disfunzionali su molteplici aspetti (dalla scelta del numero dei prodotti da inviare fino alla individuazione del numero dei revisori da coinvolgere in ragione della maggiore onerosità del lavoro di revisione, alla differenza non marginale fra la prassi dei settori bibliometrici che presenta lavori anche con numerosi autori e settori non bibliometrici ove il predetto fenomeno è di gran lunga residuale).

Come segnalato nella Relazione del prof. Emanuele Rossi, si evidenziano le seguenti specifiche criticità (sulle quali appare opportuno intervenire mediante correzioni e/o integrazioni).

A) Problemi derivanti dalla formulazione del bando:

- 1) Si ritiene opportuna la scelta di assegnare ai dipartimenti/strutture di ricerca il compito di individuazione dei prodotti da sottoporre a valutazione, eventualmente “compensando” in parte le posizioni dei ricercatori totalmente o parzialmente inattivi. Si sottolinea la necessità che le norme del bando pongano con chiarezza la regola (o le regole) sul numero

dei prodotti da sottoporre a valutazione da parte di ogni dipartimento/struttura di ricerca (in relazione al numero dei ricercatori). E nel caso in cui si prescelga l'opzione per una forbice (tra un minimo e un massimo di prodotti da presentare) devono essere chiaramente definiti e disciplinati gli effetti conseguenti alla scelta del dipartimento sul numero dei prodotti da presentare.

- 2) Appare preferibile la previsione di una “ragionevole forbice” entro cui il dipartimento possa operare una scelta sul numero dei prodotti da presentare; l'ultimo bando prevedeva la possibilità di un intervallo fra un numero massimo (per ricercatore e per università) ed un numero minimo di prodotti da presentare (calcolando le esenzioni), ma nei settori non bibliometrici tale intervallo (soprattutto a fronte di norme non chiare) finisce per produrre effetti poco congrui, stante la difficoltà di prevedere l'esito della peer review.
- 3) Il bando deve consentire ai GEV (soprattutto nei settori non bibliometrici) di avvalersi di revisori esterni per i quali deve essere prevista, oltre ad un numero massimo di prodotti da valutare (ragionevolmente, non più di venti), una – non simbolica – retribuzione (e dunque un adeguato stanziamento di risorse *ab origine*).
- 4) La predeterminazione *a priori* di “percentuali fisse” fra le cinque categorie di qualità delle pubblicazioni (art. 7 bando 2015-2019), con limiti percentuali di suddivisione tra 5% e 25% di prodotti per ciascuna di esse, ancorché posta come “indicativa”, mal si giustifica con una procedura oggettiva di valutazione e finisce per dar vita a distorsioni.

B) Problemi derivanti da provvedimenti successivi al bando

- 1) E' emersa con chiarezza la necessità di correggere la tabella di transcodifica cui devono essere apportate modifiche e miglioramenti (ad esempio, ogni fascia potrebbe corrispondere a due voti) anche al fine di evitare incongruenze (quali ad esempio la valutazione di “molto buono” nel giudizio che si traduce in “prodotto standard” nella tabella di transcodifica). Necessità di evitare che in un identico livello rientrino lavori che hanno ricevuto valutazioni fra loro molto distanti (come avveniva nella tabella da ultimo applicata).
- 2) Appare opportuno rendere chiara al revisore la collocazione finale - nelle cinque categorie – del prodotto in conseguenza dei singoli punteggi che egli assegna al prodotto stesso.
- 3) Necessità di un miglioramento del sistema informatico in uso ai GEV.

Riflessioni per la nostra comunità scientifica:

- 1) Appare opportuno interrogarci sul significato della peer review nella VQR. Va sottolineato che la valutazione espressa in questa sede non deve essere parificata al referaggio che si svolge ai fini della pubblicazione e neppure alla valutazione a fini ASN o concorsuali. In questa sede sono valutati prodotti (già pubblicati e quindi già oggetto di referee e valutazioni, ecc., prodotti già noti che per questo non possono essere resi anonimi) frutto

della ricerca di personale strutturato nei singoli dipartimenti (o strutture di ricerca). E se appare non semplice affermare in che cosa debba consistere tale valutazione, forse può essere più semplice convenire su cosa non sia (o non dovrebbe essere) la valutazione in sede VQR. Certamente è necessaria che maturi nella comunità scientifica una omogeneità nei criteri di valutazione.

- 2) E' opportuno che (se non la totalità comunque) la gran parte della comunità scientifica sia coinvolta nella valutazione. A questo fine è necessario agire sia sul fronte dell'offerta (sensibilizzando tutti i colleghi sul significato di tale valutazione e auspicando dunque un'ampia partecipazione) sia su quello della domanda (prevedendo un adeguato compenso al lavoro prestato).
- 3) Considerata l'importanza che tradizionalmente, ed anche attualmente, la monografia riveste negli ambiti della ricerca giuridica, occorre riflettere sull'opportunità di adeguata valutazione, fra i prodotti della ricerca, della monografia rispetto agli altri prodotti della ricerca.
- 4) E' necessaria una riflessione sul significato di "impatto" della ricerca in ambito giuridico, che facendo tesoro nelle indicazioni contenute nel documento GEV Area 12, sia finalizzata a recuperare la complessità e pluralità delle varie tipologie di pubblicazioni che costituiscono una ricchezza da mantenere e valorizzare, svincolandoci da "automatismi" ai fini della valutazione (quali, ad esempio, la sede di pubblicazione, il tema affrontato, la lingua, la tipologia di prodotto, e così via).
- 5) Necessità di porre adeguata attenzione alla valutazione della misura dell'internazionalizzazione.